

Determinazioni

può essere disapplicato né modificato nel corso del procedimento, neppure in caso di illegittimità per fatto sopravvenuto, salvo il potere di annullamento in autotutela riconosciuto all'amministrazione.

Conseguentemente, le innovazioni del regolamento generale che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi (titoli IV, V, VI) si applicano alle sole gare i cui bandi siano stati pubblicati successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo. Al contrario, per le gare i cui bandi siano stati pubblicati prima del 28 luglio 2000 continueranno ad operare le disposizioni del pregresso ordinamento. E tanto, sia con riferimento alle procedure aperte sia con riferimento alle procedure ristrette, nelle quali alla pubblicazione del bando segue l'invio della lettera di invito, che pure è da considerare *lex specialis* della gara. Tale lettera di invito, infatti, non può avere contenuto e portata difformi da quelli del bando, di cui costituisce anch'essa fonte integrativa della disciplina procedimentale.

A conclusione diversa si deve pervenire, invece, per quanto riguarda le trattative private precedute da gara ufficiosa, dato che la stessa attiene non all'instaurazione di una gara tra i partecipanti per l'aggiudicazione del contratto ma all'individuazione dei soggetti con cui intraprendere successivamente la trattativa. In giurisprudenza è stato ritenuto al riguardo che nel sistema di contrattazione a trattativa privata, sia pure preceduta da una gara ufficiosa, diritti e obblighi della pubblica amministrazione e del privato contraente scaturiscono solo dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all'atto di aggiudicazione il valore di conclusione del contratto, che segue all'individuazione dell'offerta migliore a mezzo della gara ed alle successive 'trattative precontrattuali' vere e proprie.

Con riferimento, invece, all'esecuzione del contratto e, in particolare, al contenuto ed alle modalità delle reciproche obbligazioni che ne derivano, il regolamento ha fatto applicazione del principio generale *tempus regit actum*, disponendo che gli stessi si ricollegano alla legge vigente al momento della stipulazione. Ne consegue che le nuove disposizioni del regolamento che riguardano il modo ed il contenuto delle obbligazioni contrattuali (titoli VIII, IX) si applicano ai soli contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore. Per i contratti, invece, stipulati anteriormente al 28 luglio 2000 dovranno trovare ancora applicazione le disposizioni del pregresso ordinamento, ancorché diverse dalle norme *ex novo* introdotte dal regolamento generale.

Con riferimento, poi, ai contratti aggiudicati prima del 28 luglio 2000 e a quella data non ancora stipulati, va rilevato che in giurisprudenza è stato affermato il principio secondo cui l'aggiudicazione di una gara di appalto è atto conclusivo del procedimento ma non comporta un vincolo assoluto per la pubblica amministrazione di procedere alla successiva stipulazione, qualora sia sopravvenuta da parte dell'ordinamento una valutazione di non conformità del precedente assetto normativo all'interesse pubblico. Ne consegue che, per i contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del regolamento generale e non ancora a tale data stipulati, all'amministrazione può essere consentito rifiutare la stipulazione qualora il contratto medesimo non sia conforme a quelle nuove prescrizioni previste come essenziali nel nuovo ordinamento (quelle, ad esempio, relative alle ga-

Sezione Terza

ranzie, titolo VII). La realtà concreta darà certezza delle fattispecie alle quali fare applicazione del presente principio, che si basa sul presupposto che l'interesse dell'aggiudicatario alla stipulazione del contratto non può configurarsi come un diritto definitivamente acquisito con l'aggiudicazione del contratto medesimo, perché cede a fronte del corretto esercizio del potere di autoannullamento dell'aggiudicazione, che è sempre consentito esercitare all'amministrazione per ragioni di pubblico interesse, ancorché sopravvenute.

Appare, tuttavia, ragionevole considerare a parte l'ipotesi in cui all'aggiudicazione abbia fatto seguito, prima del 28 luglio 2000, un principio di esecuzione del contratto, come nel caso di anticipata consegna dei lavori.

In tal caso, infatti, l'inizio dell'esecuzione rappresenta un'adesione sostanziale alla definitiva instaurazione del rapporto, il quale può pertanto considerarsi già pienamente operante, quanto meno come contratto di fatto.

Ne consegue che l'amministrazione dovrà procedere (ora per allora) alla stipulazione formale del negozio, alle condizioni previste dalle norme a quella data vigenti, senza considerare la regolamentazione successivamente intervenuta.

Nel caso, invece, in cui all'aggiudicazione non abbia fatto seguito alcuna attività di adempimento delle obbligazioni contrattuali, la stipulazione formale dovrà avvenire previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste dal nuovo ordinamento, con eventuale rinegoziazione con l'aggiudicatario e con autoannullamento dell'intera procedura di gara qualora l'aggiudicatario non aderisca alla proposta di ricontrattazione.

**Aggiudicazione pubblici appalti
nel settore della pubblica illuminazione urbana**
(Deliberazione del 14 dicembre 2000)

Con esposto del 9 febbraio 2000, l'amministratore unico della "Lights in the world s.r.l." segnalava a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che alcune amministrazioni comunali violavano la normativa vigente in materia di aggiudicazione delle gare di appalto nel settore dell'illuminazione urbana. In particolare, l'esponente denunciava che alcuni capitolati di appalto contenevano l'indicazione di specifiche tecniche, nonché disegni di articoli per l'illuminazione pubblica riferiti a prodotti compresi nei cataloghi della ditta "Domenico Neri s.r.l.", violando il disposto di cui all'articolo 8, comma 6, del d.lgs. n. 358/92 e dell'articolo 21, comma 4, del d.lgs. n. 157/95. Veniva allegata alla segnalazione la documentazione relativa a dieci gare esperite da nove comuni per lavori di illuminazione pubblica, da cui risultava che era stato fatto richiamo a prodotti ed articoli della ditta Neri ovvero 'tipo Neri', per descrivere le specifiche tecniche delle forniture.

Le stazioni appaltanti segnalate dall'esponente, richieste di chiarimenti, si giustificavano richiamando «il particolare oggetto dell'appalto», costituito da prodotti di decoro da installare in contesti di particolare valore architettonico, anche a completamento di precedenti interventi, per la cui più precisa individuazione si era ritenuto di fare riferimento a prodotti di una determinata ditta, con l'aggiunta delle espressioni «o equivalente», «o similare», «tipo».

Con riferimento ai dati indicati, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici disponeva un'audizione dell'esponente e del legale rappresentante della ditta "Neri s.r.l.". Seguiva l'acquisizione di memorie illustrative delle rispettive posizioni e la discussione orale della questione.

Considerato

Nella relazione dell'ufficio ispettivo di questa Autorità di vigilanza si fa riferimento a nove comuni che avrebbero pubblicato bandi di gara relativi ad impianti di illuminazione pubblica contenenti riferimenti a prodotti della ditta "Neri s.r.l.". Il dato è contestato dalla ditta la quale, nella memoria del 26 settembre 2000, precisa di avere venduto, relativamente ai casi segnalati, suoi prodotti a ditte installatrici-appaltatrici di soli quattro dei comuni indicati dall'ufficio ispettivo.

Al riguardo ritiene il Consiglio dell'Autorità di vigilanza di poter prescindere dall'ulteriore approfondimento della questione, dal momento che si tratta, in ogni caso, di un numero esiguo di stazioni appaltanti, le cui acquisite giustificazioni inducono ad escludere che vi sia stata una dolosa violazione della normativa, tale da configurare l'ipotesi di illecita concorrenza per cui se ne debba fare segnalazione alla autorità competente.

Sezione Terza

Va anche dato atto che la "Neri s.r.l." è azienda *leader* in un ristretto mercato di produttori degli articoli in ghisa per l'arredo e l'illuminazione dei centri storici e che alla base della sua attività vi è un continuo studio delle varie tipologie di articoli come realizzati nei secoli passati; ricerca prodromica alla rielaborazione dei modelli ed alla creazione di nuovi disegni che siano coerenti con le forme del passato ma che, allo stesso tempo, si armonizzano con i gusti e le richieste più recenti e, non ultimo, siano conformi alle più recenti esigenze e normative di carattere più specificamente tecnico.

Va poi precisato che, in base al disposto di cui all'articolo 8, comma 6, del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e dell'articolo 21, comma 4, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, nelle gare di appalto relative alle forniture ed ai servizi è vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, o ottenuti mediante un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o di escludere determinati fornitori o produttori. Sono vietate, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Tuttavia tale indicazione è consentita, quando l'oggetto della prestazione richiesta non possa essere descritto diversamente mediante specifiche tecniche precise e comprensibili per tutti gli interessati e sempre che la stessa venga accompagnata con la dizione «o equivalente».

Analoghe prescrizioni sono poi contenute nel comma 3 dell'articolo 16 del regolamento generale 21 dicembre 1999, n. 554, relativo agli appalti di lavori, secondo cui è vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o eliminarne altre o che indichino marchi brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dall'espressione «o equivalente», allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Sulla finalità perseguita delle indicate norme non vi è stata sostanziale contrapposizione tra le parti, convenendo entrambe che le stesse sono intese ad evitare, nei pubblici appalti, l'elusione del principio della concorrenza, attraverso la previsione, nel caso di procedure di gara formalmente aperte, di clausole del bando che, richiedendo un determinato e specificato bene, di fatto finiscono per favorire il relativo produttore.

Ne segue che, pur tenuto conto della specificità del mercato degli appalti relativi all'illuminazione dei centri storici e le ragioni della "Neri s.r.l.", fondate sulla notorietà del prodotto e sulla sua affidabilità sul piano della qualità e della rispondenza alle esigenze anche culturali e storiche, non può giustificarsi una generale deroga al principio della concorrenza, ma questo principio è rispettato, peraltro, sia ove si individuino specifiche tecniche dell'oggetto della prestazione, sia ove si faccia, per non esser possibile descrivere in maniera sufficientemente precisa e comprensibile l'oggetto stes-

Determinazioni

so, espressa menzione nei bandi di gara al prodotto di una ditta, perché seguita dall'espressione «o equivalenti»

Rimane, ovviamente, salva la valutazione — in sede di accettazione del prodotto — sulla sua idoneità specifica, valutazione rimessa alla stazione appaltante.

Per le considerazioni esposte:

la notorietà di un prodotto e la sua affidabilità non giustificano il fatto che se ne indichi in una gara di appalto il marchio o la provenienza da una ditta determinata, a meno che risulti impossibile individuarne diversamente il tipo mediante specifiche tecniche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati alla gara medesima, ma allora l'indicazione del marchio o della ditta deve essere seguita dalla previsione nel bando dell'accettazione di prodotti «equivalenti».

**Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le S.O.A.
(società organismi di attestazione) nella loro attività
di attestazione della qualificazione
(artt. 17, 18 DPR 25 gennaio 2000, n. 34)
(Deliberazione del 13 dicembre 2000)**

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, premesso che sono state formulate da alcune S.O.A. e associazioni di imprese richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del DPR n. 34/2000 ed alle determinazioni dell'Autorità n. 47/2000, n. 48/2000, n. 50/2000;

considerato che:

- a) le risposte a tali richieste, al fine di conseguire uniformità di valutazione, devono essere comunicate a tutte le S.O.A. autorizzate o per le quali è in corso l'autorizzazione;
- b) è opportuno che i chiarimenti siano a conoscenza anche delle imprese che devono essere attestate;
- c) ai fini di quanto considerato alle precedenti lettere a), b), è necessario approvare un'apposita determinazione;
- d) i chiarimenti richiesti riguardano sia aspetti di natura esclusivamente tecnica sia le problematiche inerenti a:
 - la qualificazione dei consorzi stabili (articolo 10, comma 1, lettera c, della legge 109/1994 e successive modificazioni; articolo 97 del DPR n. 554/1999) ai sensi delle specifiche disposizioni previste per essi nel DPR n. 34/2000;
 - la qualificazione nella categoria generale OG11 di cui all'allegato A al DPR n. 34/2000;
 - la validità dei certificati di esecuzione dei lavori su immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, qualora non contengano l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori circa il buon esito degli interventi eseguiti (articolo 22, comma 7, secondo periodo, del DPR n. 34/2000);
 - l'individuazione delle figure giuridiche cui sono applicabili le disposizioni in materia di «capitale netto di valore positivo» (articolo 18, comma 2, lettera c), nonché di «incremento convenzionale premiante» (articolo 19 del DPR n. 34/2000);
 - che comportano valutazioni o interpretazioni delle disposizioni del suddetto DPR n. 34/2000 più complessive e per le quali, quindi, è opportuno provvedere con un'apposita e separata determinazione previo parere della commissione consultiva,

dispone:

1. la dichiarazione di insussistenza dello stato di fallimento (articolo 17, comma 1, lettera g, del DPR n. 34/2000) deve riferirsi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 143 della legge fallimentare (rd 16 marzo 1942,

Sezione Terza

- n. 267), alla situazione dell'impresa alla data del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
2. l'insussistenza di carichi pendenti non è requisito di carattere generale, di cui all'articolo 17 del DPR n. 34/2000, che deve essere dimostrato dai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
 3. i reati che incidono sulla moralità professionale (art. 17, co. 1, lett. c, DPR n. 34/2000) devono intendersi, concordemente con quanto indicato dal Ministero dei lavori pubblici nella circolare 1° marzo 2000 n. 182/400/93, quelli contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), l'ordine pubblico (libro secondo, titolo V, c.p.), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI, c.p.), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, c.p.) e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e il cui contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per l'inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto;
 4. i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli 740, modelli 750, modelli unici, certificati dei lavori eseguiti ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente:
 - a) i *documenti tributari e fiscali* sono quelli relativi ai cinque esercizi annuali antecedenti la data di stipula del contratto con la S.O.A. che, alla stessa data, risultano depositati;
 - b) i *certificati dei lavori eseguiti* sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai cinque anni consecutivi (articolo 22, comma 1, del DPR n. 34/2000) oppure, per le categorie OG5, OG9 e OG10, fino al 31 dicembre 2002, dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di stipula del contratto con la S.O.A. (articolo 22, commi 2, 4, DPR n. 34/2000);
 5. i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all'organico medio annuo mediante quelli in possesso dei propri consorziati (articolo 18, comma 13, DPR n. 34/2000), dimostrano il possesso dei suddetti requisiti (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 8, del DPR n. 34/2000) tramite la trasmissione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, in quanto soggetti obbligati a redigere e depositare tale documento;
 6. la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la necessità di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all'esercizio 1993, in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la S.O.A. (art. 22, co. 2, 4, DPR n. 34/2000) riguarda esclusivamente i requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (art. 18, co. 5, lettere b, c, del suddetto DPR n. 34/2000), il cui possesso è dimostrato esclusivamente tramite i *certificati dei lavori eseguiti*;
 7. concorrono alla formazione delle percentuali relative all'*organico medio annuo* (art. 18, co. 10, DPR n. 34/2000) anche gli oneri sostenuti dalle imprese per le prestazioni di direttori tecnici che svolgano tali funzioni non in quanto dipendenti dell'impresa ma sulla base di contratti d'opera professionale regolarmente registrati;
 8. la *retribuzione media convenzionale*, determinata ai fini della contribuzione INAIL dei titolari dell'impresa individuale, dell'impresa artigiana, o dei so-

Determinazioni

- ci delle società di persone e moltiplicata per il fattore cinque, costituisce la retribuzione annuale e, pertanto, l'importo che concorre alla dimostrazione del possesso del requisito *organico medio annuo* è pari a cinque volte tale cifra (articolo 18, comma 10, ultimo periodo, DPR n. 34/2000);
9. il possesso del *sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000* (art. 4 DPR n. 34/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione sia stato rilasciato da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un Paese dell'Unione Europea) per la classifica n. 28 e qualora l'accreditamento riguardi l'attività di certificazione di sistemi di qualità (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A);
10. il certificato o la dichiarazione di cui al precedente punto 9 è valido anche se non si riferisce specificamente alla totalità delle categorie previste nell'attestazione di qualificazione da rilasciare;
11. la data di scadenza dell'attestazione di qualificazione, qualora essa sia rilasciata sulla base dell'*incremento convenzionale premiante* (art. 19 DPR n. 34/2000), deve coincidere con la data di scadenza del certificato o dichiarazione di cui al punto 9;
12. i certificati dei direttori tecnici, finalizzati a dimostrare l'esecuzione dei lavori fino alla III classifica (art. 18, co. 14, DPR n. 34/2000), possono riferirsi anche a periodi antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con la S.O.A.;
13. la misura del 5%, prevista dalle disposizioni in materia di *incremento convenzionale premiante* (art. 19, co. 1, lettera a, DPR n. 34/2000), si riferisce alla cifra d'affari in lavori media del quinquennio di riferimento effettivamente realizzata;
14. il riferimento agli articoli 18, comma 8, primo periodo; 18, comma 8, secondo periodo; 18, comma 7, del DPR n. 34/2000 del *costo complessivo sostenuto per il personale dipendente* e del *costo dell'attrezzatura tecnica* che è contenuto nell'allegato F del suddetto DPR n. 34/2000 deve intendersi, per evidente errore materiale, rispettivamente agli articoli 18, comma 10, primo periodo, 18, comma 10, secondo periodo e 18, comma 8;
15. i requisiti *adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo* (arti. 18, co. 1, lett. c, d, DPR n. 34/2000) non sono alternativi e, pertanto, il requisito previsto per l'applicazione dell'*incremento convenzionale premiante* (articolo 19, comma 1, lettera d, DPR n. 34/2000) è posseduto qualora tutti e due i requisiti siano pari o superiori ai corrispondenti minimi stabiliti dall'articolo 18, commi 8, 10, DPR n. 34/2000;
16. i valori minimi dei requisiti *adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo* (art. 18, co. 1, lettere c, d, DPR n. 34/2000) richiesti ai fini dell'*incremento convenzionale premiante* (art. 19, co. 1, lett. d, DPR n. 34/2000), sono determinati con riferimento alla *cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata* dall'impresa cui rilasciare l'attestazione di qualificazione (art. 18, co. 8, 10, DPR n. 34/2000);
17. gli elementi *p), r), a)* della formula (allegato F al DPR n. 34/2000) relativa all'*incremento convenzionale premiante* (art. 19 DPR n. 34/2000) sono determinati con riferimento alla *cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata* oppure a detta *cifra rideterminata* (art. 18, co. 15, DPR n. 34/2000), nel caso sia stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;

Sezione Terza

18. la percentuale di *incremento convenzionale premiante*, determinata sulla base di quanto disposto al precedente punto 17, si applica:

a) alla *cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata* oppure a *detta cifra rideterminata* (art. 18, co. 15, DPR n. 34/2000) nel caso sia stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;

b) agli importi dei *certificati dei lavori eseguiti*;

19. i *certificati dei lavori eseguiti*, rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 34/2000, sono da ritenersi validi ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (art. 18, co. 5, lett. b, c, DPR n. 34/2000), ancorché diversi dal modello di cui all'allegato D al suddetto DPR n. 34/2000 nonché privi dell'indicazione del *responsabile della condotta dei lavori*;

20. la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti (art. 21, co. 1, DPR n. 34/2000) può essere effettuata, oltre che in base al dato ISTAT conosciuto al momento della stipula del contratto con la S.O.A., anche in base al dato ISTAT conosciuto alla data del rilascio dell'attestato, purché esso si riferisca, comunque, ad una data anteriore a quella di sottoscrizione del contratto con la S.O.A.;

21. la presunzione dell'esecuzione dei lavori con avanzamento lineare (art. 22, co. 5, DPR n. 34/2000) è da intendersi relativa e, pertanto, qualora sulla base di documenti (eventuale documentazione integrativa al certificato dei lavori di cui all'allegato D del suddetto DPR n. 34/2000 oppure stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo ecc.) è dimostrato un diverso andamento nel tempo delle lavorazioni, appartenenti sia alla categoria prevalente sia alle altre categorie indicate nel certificato, l'individuazione dei lavori eseguiti nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la S.O.A. è effettuata sulla base di tale andamento effettivo;

22. la *certificazione di esecuzione dei lavori* (articolo 22, comma 7, DPR n. 34/2000), il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici (articolo 25, comma 2, DPR n. 34/2000), può essere anche diversa dal modello di cui all'allegato D al suddetto DPR n. 34/2000, purché contenga le stesse informazioni ivi contenute;

23. la disposizione relativa al fatto che sono validi i *certificati dei lavori* rilasciati prima dell'entrata in vigore del DPR n. 34/2000 (art. 22, c. 7, ultimo periodo, DPR n. 34/2000) si applica anche ai certificati dei lavori eseguiti all'estero (art. 23 DPR n. 34/2000);

24. il *responsabile della condotta dei lavori* indicato nell'allegato D al DPR n. 34/2000 è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.m. n. 145/2000, ha assunto la direzione del cantiere;

25. il disposto dell'articolo 25, comma 6, del DPR n. 34/2000, si applica anche ai lavori sugli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (articolo 24, comma 2, DPR n. 34/2000);

26. gli importi dei lavori eseguiti in Paesi esteri dalle imprese con sede legale in Italia, qualora indicati nei contratti e nei certificati dei lavori in valuta internazionale, sono determinati in euro sulla base dei fattori di conversione in essere al momento della data di ultimazione dei lavori e sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale intervenute fra la data di ultimazione degli stessi e la data di sottoscrizione dei contratti con la S.O.A.;

Determinazioni

27. il costo delle opere di edilizia abitativa realizzate dall'impresa da qualificare è determinato esclusivamente con le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4, del DPR n. 34/2000 e, pertanto, non può essere preso in esame un costo diverso, ancorché dimostrabile con contratti, fatture ecc.;
28. la *direzione tecnica* di imprese — ferma restando la facoltà dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del DPR n. 34/2000, svolgevano la funzione di *direttore tecnico* di un'impresa, di conservare tale ruolo nella stessa impresa (articolo 26, comma 7, DPR n. 34/2000) — può essere costituita:
- a) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da soggetti in possesso di:
- diploma di geometra oppure equivalente titolo di studio tecnico, quale il diploma di perito tecnico industriale;
 - requisito professionale identificato nell'esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni;
 - laurea in ingegneria o in architettura oppure equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione Europea;
 - diploma universitario in ingegneria o architettura oppure equipollenti titoli di studio previsti negli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, esclusivamente da soggetti in possesso di:
- diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione Europea;
 - laurea in ingegneria o in architettura ovvero equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione Europea;
29. la *direzione tecnica di imprese*, qualora risultino rispettate le condizioni di cui al punto 28, lettere a), b), può comprendere altresì anche laureati in geologia;
30. la possibilità dei soggetti che, alla data dell'entrata in vigore del DPR n. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di un'impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 26, comma 2, del suddetto DPR n. 34/2000 (art. 26, co. 7, DPR n. 34/2000), si applica anche per la qualificazione in classifiche superiore alla IV e si riferisce altresì ai direttori tecnici di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonché di scavi archeologici;
31. il riferimento, per quanto riguarda la *cifra d'affari in lavori* da inserire nel casellario informatico (articolo 27, comma 2, lettera f) DPR n. 34/2000), al quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione deve essere inteso nel senso che i cinque anni sono quelli antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la S.O.A., in quanto è quello il periodo cui fanno riferimento le norme sul rilascio dell'attestazione;
32. l'indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n. 48 dell'Autorità — relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta è condizionata dall'esistenza nel bando di gara della specificazione che l'intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie — deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo l'entrata in vigore del DPR n. 34/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data l'esecuzione delle lavorazioni nella ca-

Sezione Terza

tegoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all'allegato A del suddetto DPR n. 34/2000, è documentata dai certificati dei lavori nonché da altra adeguata documentazione (stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo ecc) oppure dalle verifiche effettuate dalle S.O.A.;

33. l'attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28, OS30, in quanto prevedono l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell'impresa dell'abilitazione prescritta dalla suddetta legge n. 46/1990, da dimostrare tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;

34. il possesso del requisito dell'*attrezzatura tecnica* è documentato sulla base dei dati, riferiti a beni specificamente destinati all'esecuzione dei lavori, contenuti nella documentazione prevista dal DPR n. 34/2000 e, pertanto, senza verificare se tali beni siano effettivamente ancora presenti ed impiegati dall'impresa nei lavori in corso di esecuzione;

35. può essere ricompreso nell'importo degli *ammortamenti* (art. 18, co. 8, DPR n. 34/2000) anche quello relativo a brevetti e *software*, qualora questi siano impiegati nell'attività caratteristica dell'impresa;

36. l'indicazione, contenuta nella determinazione dell'Autorità n. 50, relativa alla possibilità che il corrispettivo previsto contrattualmente non sia modificabile, non può comportare che il corrispettivo effettivamente pagato risulti di importo inferiore al minimo previsto dall'allegato E del DPR n. 34/2000, quale risulta determinato sulla base delle categorie e classifiche previste nell'attestazione rilasciata e, pertanto, nel contratto stipulato deve essere inserita un'apposita clausola di adeguamento del corrispettivo previsto, qualora questo risulti di importo inferiore a quello minimo come prima specificato; inoltre, nello stesso contratto non può essere previsto alcun meccanismo di riduzione, ancorché non generalizzata, del detto corrispettivo minimo.

**Avviso pubblico per la redazione di un albo di professionisti
per il conferimento di incarichi
di progettazione, direzione dei lavori e consulenza,
di importo stimato inferiore a 40.000 euro:
pubblicità e motivazione dell'esclusione dei professionisti
ritenuti non idonei e competenze professionali richieste
(Deliberazione del 21 dicembre 2000)**

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha segnalato a questa Autorità la presunta illegittimità di un avviso pubblico redatto dal Comune di P. per la formazione di un albo di professionisti idonei al conferimento per l'anno 2000 di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenza in materia di lavori pubblici.

Quanto sopra nel presupposto che sarebbe stata erroneamente consentita anche agli architetti l'iscrizione ad alcune categorie in cui si articola il predetto albo, e precisamente: «*b*) calcolo strutture complesse in cemento armato, edili e stradali; ... *d*) impianti tecnologici e relative verifiche». D'altro canto, sarebbe stata erroneamente esclusa l'iscrizione agli ingegneri professionisti per la categoria *f*): «consulenza architettonica per interventi su beni vincolati».

Nel caso di specie, trattasi di futuri incarichi di importo inferiore a € 40.000, per i quali l'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e l'art.62, comma 1, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 dispongono che vengano affidati a professionisti di fiducia, previa adeguata pubblicità e sulla base di motivata scelta in relazione alla verifica dell'esperienza e della capacità professionale.

Da tali ultime disposizioni discende che l'eventuale esclusione, che il Comune appaltante potrà esercitare sulla base del riscontro formale della documentazione acquisita, deve essere pubblicata e motivata adeguatamente. Tanto è da ritenersi, ove si ponga mente alla circostanza che l'iscrizione all'albo dei professionisti costituisce l'evento propedeutico all'affidamento e quindi è allo stesso ontologicamente connesso.

Riguardo alla questione delle competenze professionali prospettata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, va precisato anzitutto che l'art. 17, co. 8, della l. n. 109/94, nel sottolineare la responsabilità e la nominatività dell'incarico, fa esplicito riferimento alla necessità che il professionista sia iscritto in apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali.

Le competenze professionali degli architetti e degli ingegneri e l'ordinamento dei relativi albi sono definite dal r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, che attualmente costituisce l'unico riferimento normativo sul punto.

Da un esame di tale ultima disposizione normativa nonché dai precedenti giurisprudenziali in materia (Cons. St. III Sez., n. 1538/84; Cons. St. IV Sez., n. 92/90; Cons. St. V Sez., n. 217/96 e n. 416/98) e dal parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 16 dicembre 1983, deriva l'esclusiva competenza degli ingegneri in materia di lavori relativi alle vie

Sezione Terza

ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo, a meno che dette opere non siano strettamente connesse con singoli fabbricati.

Riguardo, invece, alla richiesta della sola laurea di architettura per l'iscrizione alla categoria *f*), ove si confermi il carattere di pura consulenza architettonica, non vi è dubbio che la laurea in ingegneria non sia idonea all'espletamento di tali incarichi.

*Sezione IV***Protocolli**

1. Protocollo di accordo tra la Corte dei Conti delle Comunità Europee e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
2. Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
3. Convenzione per la condivisione delle banche dati tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'INAIL. Primo protocollo attuativo
4. Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Guardia di Finanza
5. Protocollo d'intesa fra Autorità ed altri Enti — Schema tipo

Firmatari:

- Associazioni di stazioni appaltanti
- Associazioni di categoria
- Ordini professionali

Protocollo di accordo tra la Corte dei conti delle Comunità Europee e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

La Corte dei conti delle Comunità Europee, di seguito denominata "Corte dei conti europea" e l'Autorità italiana per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità nazionale", desiderando precisare le modalità della loro collaborazione per uno scambio reciproco di informazioni, hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1

Le parti si impegnano a dare ai flussi di informazione tra l'Autorità nazionale e la Corte dei conti europea tutta l'ampiezza necessaria alla realizzazione di uno scambio reciproco di informazioni, il più completo possibile, sui lavori pubblici finanziati in Italia con fondi comunitari.

Articolo 2

L'Autorità nazionale si impegna a prestare la sua più grande collaborazione ai rappresentanti della Corte dei conti europea in relazione alle sue competenze in materia di lavori pubblici in Italia. La Corte dei conti europea, nel rispetto delle regole che sono alla base dei suoi controlli, mette a disposizione dell'Autorità nazionale ogni documento utile nella suddetta materia.

Articolo 3

L'Autorità nazionale vigila affinché, nell'ambito della propria competenza, siano rispettate le regole comunitarie per la realizzazione dei lavori pubblici cofinanziati in Italia.

Articolo 4

È instaurata una procedura di concertazione tra i Presidenti delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, con l'obiettivo di risolvere le difficoltà di ogni tipo nate dall'applicazione del presente accordo.

Articolo 5

Il presente accordo si applica dal momento della firma ad opera delle parti. È concluso per un periodo di due anni, al termine del quale le parti procederanno congiuntamente ad una valutazione della sua attuazione. Tale valutazione è preliminare al rinnovo o alla revoca del presente accordo. Ciò non potrà accadere che al termine della procedura di concertazione prevista all'articolo 4.

Articolo 6

Il presente accordo è redatto in due esemplari originali, in lingua francese ed in lingua italiana, facendo testo ambedue i testi.

Lussemburgo, 4 dicembre 2000

**Protocollo d'intesa
tra il Ministero dell'Interno
e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici**

Premesso

- che gli organismi pubblici, in via convenzionale, possono raccordare le proprie funzioni al fine di garantire che, su determinate materie, i rispettivi compiti istituzionali vengano svolti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- che tale raccordo funzionale può assumere, in via convenzionale, sia aspetti diretti a garantire un flusso informativo di dati e notizie di cui i suddetti organismi dispongono nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali sia aspetti diretti alla utilizzazione di uffici appartenenti alle rispettive amministrazioni al fine di porli momentaneamente al servizio dell'amministrazione che se ne avvale;
- che i compiti che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed il Ministero dell'Interno svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, possono ritenersi complementari ai fini del rispetto dei principi di legalità, efficienza e trasparenza nel settore degli appalti;
- che la suddetta complementarietà, in virtù anche delle particolari forme di sinergia istituzionale promosse dalle prefetture sul territorio, assume particolare rilevanza al fine di prevenire e contrastare forme di illegalità che caratterizzano il settore dei lavori pubblici con particolare attenzione ai fenomeni di infiltrazione mafiosa negli appalti e di tutela del mercato del lavoro sia sotto il profilo del lavoro nero sia sotto quello del rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;

Tanto quanto sopra premesso, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e il Ministero dell'Interno adottano il seguente

Protocollo d'intesa

Articolo 1

1. Con il presente protocollo le parti, in relazione alle premesse, si impegnano a dar luogo a nuove modalità di collaborazione al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, efficienza e trasparenza nel settore degli appalti pubblici attraverso metodologie innovative che consentano:

- a) il tempestivo flusso di dati ed informazioni che le parti acquisiscono nell'esercizio delle loro funzioni, attraverso l'Osservatorio sui lavori pubblici e l'azione svolta dalle prefetture anche con la promozione nel settore degli appalti pubblici di iniziative di collaborazione con enti ed amministrazioni locali finalizzate alla raccolta di dati e all'interscambio informativo, anche al fine di semplificare ulteriormente le verifiche di rispettiva competenza;